



Ministero della Salute



COMPITI E ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (CCEPS)

Maria Teresa Camera

- **IL DIVIETO DI NUOVE GIURISDIZIONI SPECIALI
NELLA COSTITUZIONE :**

- **IL MANTENIMENTO DELLA CCEPS**

- E' un organo di giurisdizione speciale sottratto allo specifico divieto di cui all'art. 102 cost. (divieto dell'istituzione di giudici straordinari o giudici speciali) non contrasta con:
 - - l'art. 24 cost. che assicura il diritto alla difesa;
 - - l'art. 25 cost. per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;
 - - l'art. 108 cost. che assicura l'indipendenza dei giudici.
 - - I componenti sanitari una volta nominati, non ha alcun vincolo con l'autorità nominante e assumono doveri propri del giudice con responsabilità connesse alla funzione giudicante

RIFERIMENTI NORMATIVI

- d.lgs.C.p.S.13.09.1946,n.233(l.istitutiva)
- d.P.R.05.04.1950,n.221 (reg.)
- In quanto applicabili, in assenza di specifiche disposizioni, le norme del processo civile e amministrativo
- Parere del Consiglio di Stato (sez. consultiva per gli atti normativi n. 4199/2002 del 10.03.2003 e 16.05.2005) su un nuovo schema di reg. : *iter* non portato a termine
- Disegno di legge governativo che prevede una concreta riforma attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi diretti anche al riassetto del DLgsCPS n. 233/1946 relativa alle professioni sanitarie di medico chirurgo, medico veterinario, farmacista al fine di delineare un "sistema degli ordini" maggiormente aderente alle attuali esigenze dei cittadini.

I) COMPETENZA

esame dei ricorsi presentati dai sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini in materia di:

- 1) tenuta degli albi professionali (iscrizione e cancellazione);
- 2) applicazione delle sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) nei confronti degli iscritti all'albo, previo procedimento disciplinare da parte degli Ordini;
- 3) regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi dell'Ordine professionale;
- **4)** esercita potere disciplinare nei confronti sia dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie, sia dei componenti dei comitati centrali delle Federazioni nazionali;
- **5)** seduta plenaria (facoltà del presidente)

1) TENUTA DEGLI ALBI PROFESSIONALI, ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

- L'atto d'iscrizione: atto autorizzatorio unilaterale dell'Ordine riportante tutti i dati riguardanti la posizione dell'iscritto in un apposito elenco
- Requisiti per l'iscrizione (art. 9 l.istitutiva)
- La deliberazione di eseguita iscrizione o di rigetto (previa delibera del consiglio entro tre mesi) deve essere motivata
- E' data comunicazione, entro 15 giorni, al sanitario, al Ministero della salute e al procuratore della Repubblica
- Effetti dell'iscrizione si producono dalla data della deliberazione d'iscrizione nell'albo (non retroagiscono al momento della presentazione della domanda)

SANITARIO DIPENDENTE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- I° orientamento - Corte Cass., CCEPS e Consiglio di Stato (sez. II, 29.01.1999 n. 330) - l'obbligatorietà dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali dei sanitari dipendenti da P.A.

- II° orientamento - Corte Cass., Consiglio di Stato (sez. I, 17.03.2004, n. 133) - l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo riguarda soltanto i liberi professionisti, non anche i sanitari dipendenti pubblici (per i quali l'iscrizione resta facoltativa), salvo che non siano autorizzati ad esercitare anche la libera professione (ovvero i sanitari che svolgono la loro attività presso strutture, quali ad esempio l'ASL; sanitari con rapporto di convenzione, avente carattere autonomo e non subordinato, per perseguire le finalità del SSN).

- L. 01.02.2006, n. 43: obbligatorietà d'iscrizione all'albo per i pubblici dipendenti solo per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione

DINIEGO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'art. 6 reg. esclude che possano essere iscritti all'albo:

- coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti;
- coloro che si trovano in una delle condizioni che importano la radiazione dall'albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste per la riammissione nell'albo (ovvero siano trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è derivata da una condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione).
- La valutazione della condotta irreprensibile è rimessa all'autonomia e discrezionalità del consiglio dell'Ordine

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- atto avente natura amministrativa, è adottato:
- - d'ufficio dal consiglio direttivo dell'Ordine
- - o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica.
- I casi sono previsti dall'art. 11 l. istitutiva
- Potere dell'Ordine di procedere alla revoca o all'annullamento della delibera d'iscrizione con la cancellazione dall'albo, con effetti che operano ex nunc (non è possibile contestare l'attività svolta in precedenza dal sanitario iscritto) sia che i fatti ostativi all'iscrizione siano conosciuti prima o dopo l'iscrizione stessa
- Nel procedimento di cancellazione la partecipazione del sanitario deve essere garantita sussistendo un diritto ad essere ascoltato (eccetto nei casi di rinuncia all'iscrizione e cessazione di accordi speciali con Paesi stranieri sulla base della reciprocità)
- E' legittima la cancellazione pronunciata fuori dalla presenza del sanitario quando l'Ordine ha esperito ogni iniziativa per dare notizia dell'avvio del procedimento presso l'ultimo domicilio conosciuto

E' AMMESSO RICORSO ALLA CCEPS AVVERSO

la compilazione e tenuta dell'albo, pubblicato al principio di ogni anno

- la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'albo oppure decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il consiglio abbia deliberato
- La CCEPS nel decidere sul provvedimento denegatorio:
- ha una cognizione piena ovvero verifica sia la legittimità del provvedimento, sia la sussistenza di quei requisiti oggettivi e soggettivi, ai quali la legge subordina l'iscrizione;
- può adottare la propria decisione con una motivazione diversa da quella emessa dall'Ordine (per es. ravvisando, in capo al sanitario, la carenza di un requisito diverso da quello considerato mancante dall'Ordine).

- **2) APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO**
- **(PREVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE artt. 38-52 reg.)**
- Giudizio disciplinare: natura amministrativa e non giurisdizionale
- L'art. 38 reg., prevedendo quali illeciti disciplinari abusi o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate (a differenza delle norme penali, soggette al principio di stretta legalità)
- Trattasi di clausole generali il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di deontologia professionale rimesse all'autonomia dell'Ordine che valuta il comportamento tenuto dal sanitario.

Il collegio giudicante

- Non è da considerare quale organo perfetto che decide con la presenza di tutti i componenti: per la validità delle adunanze del consiglio, è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti.
- Il principio dell'immodificabilità della composizione, è fatto salvo se il collegio non varia nella sua identità soggettiva nelle varie fasi del procedimento disciplinare e nell'adozione della decisione finale.
- Le sedute non sono pubbliche (art. 46 reg.)

- Sono soggetti al potere disciplinare anche i **sanitari pubblici dipendenti** che, con il loro comportamento, incidono sulle norme deontologiche, fermo restando la sottoposizione alla disciplina dell'ente da cui dipendono per quanto riguarda l'esercizio dell'attività svolta in osservanza agli obblighi professionali correlati al rapporto d'impiego.

Fase iniziale

L'azione disciplinare a carico dei sanitari che si rendono colpevoli di illeciti disciplinari è promossa

-d'ufficio:

a) dal consiglio direttivo di ciascun Ordine (art. 3, lett. f, l. istitutiva)

b) dal comitato centrale di ciascuna Federazione nazionale (art. 5, lett. g, l. istitutiva)

c) dalla CCEPS nei confronti dei propri componenti professionisti e dei membri dei comitati centrali delle Federazioni nazionali (art. 18, lett. b, l. istitutiva)

- su iniziativa del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica (art. 49, co.1, reg.) che comporta nei confronti dell'Ordine l'obbligo di dare corso al procedimento disciplinare per cui, nel caso di omesso inizio, è previsto l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Ministro della salute (art. 48, co. 1, reg.)

Fase istruttoria

- Nella lettera di convocazione deve risultare il motivo della convocazione anche se non vengono indicati i fatti concreti nella loro menzione circostanziata, in considerazione del fatto che non sono stati ancora individuati gli elementi valutabili disciplinarmente e formulati gli addebiti
- L'audizione del sanitario è richiesta *ad substantiam* per la validità del procedimento disciplinare e le eventuali dichiarazioni rese vanno verbalizzate.
- Facoltà di farsi assistere da un difensore su esplicita richiesta
- Il presidente accerta se il comportamento dell'incolpato è sanzionabile, riferisce al consiglio direttivo che procede ad una istruttoria formale, decidendo se promuovere un procedimento disciplinare, con la precisazione degli addebiti da contestare, oppure se archiviare il caso.
- Ci deve essere corrispondenza tra il contenuto dell'audizione preliminare e la contestazione degli addebiti.

Fase decisoria

- Trattazione orale riguarda l'esposizione da parte del relatore dei fatti e le conclusioni nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dal sanitario
- La commissione giudicante, nella stessa composizione dei membri presenti nelle varie fasi del procedimento, adotta la decisione che deve contenere a pena di nullità, tutti gli elementi indicati dall'art. 47 reg.(fatti addebitati,prove assunte, esposizione dei motivi, il dispositivo, data)
- La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria, che provvede a notificarne copia, all'interessato, al Ministro della salute e al procuratore della Repubblica

• **PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE**

- L'art. 51 reg. fissa la prescrizione dell'azione disciplinare in 5 anni.
- La decorrenza del termine prescrittivo, varia a seconda che l'azione disciplinare sia proposta :
- Per violazione di una norma deontologica :
- il termine di prescrizione quinquennale decorre (non dal momento in cui si è verificata la violazione deontologica) dalla data in cui l'Ordine procedente ha acquisito la conoscenza della violazione se è di carattere istantaneo, nel senso che si esaurisce nel momento in cui la violazione è posta in essere;
- se la violazione è continuata, ovvero protratta nel tempo, la prescrizione decorre dalla conoscenza del momento in cui è stato compiuto l'ultimo atto.
- Per un fatto o atto di rilevanza penale: il termine prescrittivo non decorre dall'inizio di un procedimento penale a carico dell'incolpato, bensì l'effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale ha corso ed il nuovo termine prescrittivo inizia a decorrere dalla formale comunicazione della sentenza divenuta definitiva.
- Ai fini prescrittivi non possono essere invocate le disposizioni di cui alla l. n. 241/1990 che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo (art.2), atteso che il procedimento disciplinare è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel reg.

- ***RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO PENALE***

- Il sanitario può incorrere in una responsabilità penale ed in tale caso a suo carico può instaurarsi, oltre ad un proc. penale da svolgersi innanzi al giudice ordinario, anche un proc. disciplinare.
- L'art. 44 reg. e il c.c.p. non dispongono una previsione che imponga la sospensione del giudizio disciplinare in corso di procedimento penale sugli stessi fatti (principio della separazione dei giudizi)
- E' opportuno che l'Ordine, prima di iniziare un procedimento disciplinare per gli stessi fatti addebitati in sede penale, attenda la conclusione dell'*iter* penale a garanzia del sanitario, posto che le conclusioni cui perviene l'autorità giudiziaria (condanna, proscioglimento, assoluzione) consentono di acquisire una più completa cognizione dei fatti .
- Sarebbe, quindi, utile in tale ipotesi aprire e contemporaneamente sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione dell'*iter* penale
- L'Ordine che valuta la condotta del sanitario che ha patteggiato la pena (art. 444 c.p.p.) può procedere ad una valutazione dei dati emersi in sede penale con un approfondimento della conoscenza di ulteriori circostanze nei confronti del sanitario che si è sottratto al processo per beneficiare di una riduzione della pena

RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO PENALE **(nota Ministero Giustizia del 31.08.2010)**

- Richiesta al Ministero della Giustizia di richiamare l'attenzione degli Uffici giudiziari circa l'opportunità di informare gli Ordini provinciali dell'inizio e dell'esito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli iscritti agli albi, al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio dei poteri disciplinari.
- Il Ministero della giustizia ha comunicato che **“il caso non rientra tra le previsioni dell'art. 129 disp. att. c.p.p.**(informativa obbligatoria da parte del pubblico ministero nei casi di esercizio dell'azione penale nei confronti di: un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico; personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica; ecclesiastico o di religioso del culto cattolico; di reato che ha cagionato un danno all'erario) **che disciplina le ipotesi in cui si devono fornire informazioni sull'azione penale. Le notizie e gli atti ritenuti utili per le determinazioni da assumere in sede disciplinare, potranno essere richiesti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., nell'ambito dei singoli procedimenti”**

• SANZIONI DISCIPLINARI

- I provvedimenti sanzionatori, adottati discrezionalmente, devono essere esaustivamente motivati dall'organo giudicante in quanto l'applicazione delle sanzioni sfugge ad un controllo di legittimità a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere
- **Avvertimento:** è la sanzione meno grave che consiste nel diffidare il sanitario colpevole a non ricadere nella mancanza commessa. Comunicata per iscritto.
- **Censura:** è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. È prevista per un'infrazione di maggiore entità. Comunicata per iscritto.
- Le ipotesi di **radiazione** (ovvero espulsione del sanitario dalla categoria di appartenenza) e di **sospensione dall'esercizio professionale** sono quelle che o rientrano nel novero delle sanzioni irrogate a conclusione di un giudizio disciplinare (art. 40 reg.), oppure quelle che, previste dalla legge (artt. 42 e 43 reg.), danno luogo ad un procedimento disciplinare.
- Gli artt. 42 e 43 reg. vanno, infatti, disapplicati nella parte in cui prevedono la radiazione e la sospensione di diritto e, cioè, una loro automatica applicazione, in quanto violano il principio del procedimento disciplinare quale sede per l'indispensabile valutazione dei fatti e della correlata gradualità sanzionatoria

3) REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL'ORDINE

Le norme di natura inderogabile, poste a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo, e la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali.

- **CONVOCAZIONE** deve contenere, a pena di nullità:
- a) l'indicazione dei membri del consiglio uscente;
- b) luogo della votazione;
- c) giorni della votazione, nonché per ciascun giorno ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni;
- d) il numero dei membri da eleggere
- Si effettua mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata e ne deve essere dato avviso mediante annuncio sul sito internet.
- Gli eventuali vizi di convocazione non possono essere sanati dalla partecipazione alle elezioni

- **DURATA:** tre giorni consecutivi dei quali uno festivo
- **VERBALIZZAZIONE** delle operazioni elettorali:
- va redatto, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine;
- costituisce un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso
- **ELEGGIBILITÀ:** tutti gli iscritti all'albo professionale

QUORUM

- Prima convocazione: l'assemblea è valida in quando abbiano votato 1/3 degli iscritti
- Seconda convocazione: la CCEPS non è stata sempre concorde nell'interpretare il *quorum* richiesto.
- I° ha ritenuto che, qualunque sia il numero dei partecipanti alla votazione, il *quorum* richiesto è limitato al 10% degli iscritti e, in difetto dello stesso, ad un *quorum* ancora minore, pari comunque al doppio dei componenti da eleggere (gradazione del *quorum*)
- II° ha ritenuto che il *quorum* minimo è comunque del 10% degli iscritti, valutando elemento essenziale una più adeguata partecipazione

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

E' presieduta dal presidente in carica dell'Ordine che può essere sostituito dal vice presidente in caso di assenza o di impedimento

- I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al consiglio, esercitano rispettivamente funzioni di scrutatori e di segretario.
- Non si richiede, nel silenzio del reg., che la composizione del seggio resti inalterata per l'intera durata delle operazioni elettorali. Né un'assenza breve configura una illegittimità delle operazioni elettorali se risulta dal verbale la temporanea pausa.
- Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate, delle sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate.
- Unicità del seggio. E' illegittima l'istituzione di una sede decentrata

L'ESPRESSIONE DEL VOTO

- Votazione a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente ai consiglieri che devono far parte del consiglio direttivo.
- Identificazione dell'elettore sia attraverso l'esibizione di un documento d'identità, sia per conoscenza diretta dell'elettore da parte di un componente del seggio elettorale
- Il presidente deve predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto che deve corrispondere alla volontà dell'elettore e non consentire una volontà riconoscibile

Porta all'annullamento delle operazioni elettorali

- - l'uso dello pseudonimo, ove non indicato preventivamente in lista
- - il segno grafico che, esposto sulla scheda, risulti del tutto superfluo, né casuale, né involontario;
- - l'inosservanza delle regole riguardanti la chiusura, il suggello e la conservazione del materiale elettorale;
- - l'anomala partecipazione al seggio elettorale di soggetti estranei
- - la mancata apposizione della firma dei componenti del collegio su tutte le pagine dei verbali , soprattutto quando la verbalizzazione è effettuata con modalità meccaniche

Non invalidano la legittimità delle operazioni elettorali e il voto espresso

- - il mancato uso della matita copiativa, sostituita con una comune matita fornita dal seggio nell'apporre sulle schede le preferenze;
- - le mere anomalie del tratto di matita, le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione del voto nello spazio riservato;
- - la circostanza che la scheda votata sia stata fotografata dall'elettore se la scheda stessa sia stata inserita nell'urna e, quindi, non sia riconoscibile;
- - l'indicazione di un numero di nominativi inferiore ai componenti degli organi da eleggere;
- - l'autentica di un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto.
- - l'indicazione del diminutivo, univocamente e generalmente da tutti riferito ad un determinato ed inequivoco nome di battesimo;
- - una scheda che riporti un cognome del candidato parzialmente errato allorché, in assenza di altri colleghi aventi generalità simili, lo stesso possa essere agevolmente individuato quale destinatario della volontà dell'elettore;
- - il caso di omonimia qualora, con l'inserimento nella lista di orientamento e nell'elenco predisposto sul sito dell'Ordine per raccogliere i nominativi disposti alla candidatura, venga ad essere identificata la persona che l'elettore ha inteso votare.
- La proclamazione di un candidato in situazione di ineleggibilità è nulla e non comporta l'annullamento delle operazioni elettorali

II) PROCESSO GIURISDIZIONALE

- Nel procedimento dinanzi alla CCEPS trovano applicazione principi comuni ad altri processi che vanno individuati :
 - - nell'attivazione del processo mediante ricorso;
 - - nel contraddittorio instaurato con la notificazione del gravame per consentire alle controparti l'esercizio del diritto alla difesa;
 - - nell'istruttoria per l'acquisizione di elementi di prova;
 - - nell'oralità del giudizio;
 - - nella *res iudicata*, allorché la sentenza diviene immodificabile.

COMPOSIZIONE DELLA CCEPS

- un Consigliere di Stato nella veste di presidente;
- un membro designato dal Consiglio superiore di sanità;
- un dirigente amministrativo di II fascia del Ministero;
- un dirigente sanitario del Ministero;
- otto membri designati dai comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi professionali, preposti all'esame degli affari delle singole professioni sanitarie (almeno tre dei componenti non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei comitati centrali delle federazioni nazionali)

- **DURATA:** i membri rimangono in carica 4 anni e possono essere riconfermati (nominati con dPCM 13/02/ 2007).
- **QUORUM:** per la validità di ogni seduta occorre che sussista il *quorum* e cioè la presenza di non meno di 5 membri, compreso il presidente e almeno tre membri appartenenti alla stessa categoria del sanitario di cui è in esame la controversia

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CCEPS

- è diretto da un dirigente amministrativo di II fascia del Ministero che svolge altresì le funzioni di Segretario della CCEPS.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

- la CCEPS e l'ufficio di Segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dal Ministero in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.

LEGITTIMATI A PROPORRE RICORSO (art.53 reg.)

L'interessato ovvero il sanitario che ha un interesse qualificato da configurarsi o come oppositivo (annullamento di una sanzione disciplinare) o come pretensivo (iscrizione all'albo o mutamento risultati elettorali).

- Ministro della salute (vigila il rispetto delle disposizioni sull'esercizio della professione sanitaria e la salute dell'utente)
- Procuratore della Repubblica territorialmente competente (valuta se vi sia violazione di norme da considerare in altre sedi giudiziarie)
- Gli iscritti all'albo avverso la validità delle operazioni elettorali
- Gli Ordini professionali per la difesa della categoria della quale hanno la rappresentanza, nonché in quanto titolari del contrastante interesse a mantenere in vita il provvedimento adottato

• ***L'ASSISTENZA LEGALE***

- Il processo innanzi alla CCEPS, come per gli altri processi, è dominato dal principio del contraddittorio che trova il suo fondamento nell'art. 24, co. 2, Cost, secondo cui la difesa è un diritto inviolabile del procedimento.
- Va riconosciuta al ricorrente la facoltà di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia, con disapplicazione degli artt. 45, co. 3, e 62, co. 3, reg. per contrasto con il citato art. 24 Cost. nella parte in cui negano tale assistenza.

- **IL RICORSO** atto introduttivo del giudizio, deve contenere gli elementi essenziali stabiliti dall'art. 55 reg.:
- a) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio del ricorrente.
- b) gli estremi del provvedimento che si impugna, con la specificazione dell'autorità che lo ha emanato, della data e dell'oggetto e, nel caso di comportamento omissivo, degli estremi dell'atto di diffida ad adempiere, (sebbene il co. 4 bis all'art. 2 della l. n. 241/1990, preveda che in assenza di una risposta da parte dell'amministrazione, l'interessato possa ricorrere anche senza bisogno di un atto di diffida nei confronti dell'ente inadempiente).
- c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni, che costituiscono la parte centrale del ricorso nel determinare l'oggetto della controversia.
- d) la sottoscrizione del ricorrente (la mancanza o assoluta incertezza sulla persona del ricorrente comporta la nullità del ricorso).
- - va redatto in forma scritta e, se presentato dall'interessato, in bollo
- - deve essere diretto alla CCEPS, funzionante presso la sede del Ministero della salute.

- **TERMINE:** il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento ritenuto illegittimo per ottenerne l'annullamento.
- Il termine resta sospeso nel periodo feriale a decorrere dal 1° agosto al 15 settembre ed esso ricomincia a decorrere dal 16 settembre, ricongiungendosi al periodo maturato prima della sospensione.
- **L'EFFETTO SOSPENSIVO:** L'art. 53 reg. delinea gli effetti sospensivi del ricorso e, precisamente: si ha la sospensione dei provvedimenti di cancellazione dall'albo o sanzionatori
- **ECCEZIONI:**
- -per i provvedimenti sanzionatori previsti dagli artt. 42 (radiazione) e 43 (sospensione) reg. riguardanti specifici reati (per es. artt. 290 c.p.p., 30 c.p., 35 c.p., ecc.), se il ricorso è proposto dal sanitario;
- - per il provvedimento di iscrizione all'albo se il ricorso è proposto dal Ministro della salute o dal procuratore della Repubblica;
- - la CCEPS, nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, può disporre, in via eccezionale, che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
- La sospensione è stata esclusa in materia elettorale.

- **NOTIFICA** del ricorso va effettuata entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento e si perfeziona, ai fini del rispetto del termine, con la consegna del ricorso all'agente notificatore, indipendentemente dal tempo necessario per eseguire le formalità di notifica
- Se il ricorrente è il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso:
 - 1) all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, ovvero l'Ordine
 - 2) al procuratore della Repubblica ove ha sede il consiglio dell'Ordine;
 - 3) al Ministro della salute presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
 - 4) in materia elettorale, la notificazione del ricorso avverso l'elezione di un membro del consiglio direttivo deve essere effettuata, quali controinteressati, non solo all'Ordine che ha indetto l'elezione ed alle autorità sopraccitate, ma anche ai candidati eletti
- Le forme di notificazione sono le seguenti: a) in mani proprie (art. 138 c.p.c.); b) a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.); c) per via telematica; l. 21 gennaio 1994, n. 53 (modalità facoltative di notificazione proprie del difensore).

DEPOSITO DEL RICORSO

- Deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica presso la segreteria della CCEPS e la tardività del deposito determina la sua irricevibilità, rilevabile anche d'ufficio.
- Nei 15 giorni successivi il ricorrente e coloro ai quali è stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della CCEPS documenti e deduzioni.
- Al predetto termine seguono l'ulteriore termine di 15 giorni per coloro che hanno interesse a prendere visione dei documenti e delle deduzioni, presentati per proporre a difesa le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
- I termini suindicati non sono da ritenersi perentori

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL PROCESSO

- **IL RICORSO INCIDENTALI:** è un rimedio posto a disposizione del controinteressato per impugnare lo stesso provvedimento gravato del ricorrente principale in una parte diversa e per motivi diversi adottati da quest'ultimo, allo scopo di paralizzarne l'azione ed incidere sull'eventuale accoglimento della pretesa del ricorrente principale sulla posizione di vantaggio che gli deriva dal procedimento impugnato, del quale si chiede il sindacato sotto altri profili a lui favorevoli. Si ha, ad esempio, in materia elettorale (l'eletto per conservare la sua posizione)
- Deve essere notificato nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per il deposito del ricorso principale e va depositato nel termine di 10 giorni successivi all'ultima notificazione (rinvio alla norme del processo amministrativo)
- **INTERVENTO VOLONTARIO:** l'interventore non assume una posizione autonoma, ma può solo aderire alla posizione di una delle due parti principali senza ampliare il *thema decidendum* quale delineato dall'atto introduttivo e la sua azione può concretizzarsi, sia a sostegno del ricorrente (intervento *ad adiuvandum*), sia a sostegno del resistente (intervento *ad opponendum*).

UDIENZA

E' pubblica ed è ammessa l'assistenza del difensore, qualora richiesta con apposita istanza; pertanto, vanno disapplicate per contrasto con l'art. 24 Cost., le norme regolamentari (artt. 45, co.3 e 62, co. 2 e 3) nella parte in cui non prevedono l'assistenza difensiva e la pubblicità dell'udienza

La CCEPS è convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario. La fissazione dell'udienza di discussione segue l'ordine cronologico dell'iscrizione del ricorso nel ruolo di segreteria CCEPS.

- Le parti possono scegliere gli atti da introdurre nel processo.
- La CCEPS può esercitare una potestà istruttoria preliminare all'esame del ricorso mediante ordinanza diretta sia al ricorrente che all'Ordine
- Terminata la discussione, il ricorso va in decisione ed il collegio giudicante, riunito in camera di consiglio, adotta la relativa decisione.
- Il momento del passaggio in decisione è preclusivo della possibilità di notificare motivi aggiunti, di allegare prove, di esercitare il diritto di riconsulazione.
- Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati: il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza, i nomi dei componenti intervenuti, i ricorsi esaminati e le questioni trattate, i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso
- **Estinzione del processo:** con la decisione di merito; per rinuncia; per cessata materia del contendere; per perenzione; per decadenza e l'interruzione

AVVERSO LE DECISIONI DELLA CCEPS E' AMMESSO

- **A) RICORSO PER REVOCAZIONE:** diretto alla CCEPS e volto a far accertare i vizi della decisione e ad ottenere l'annullamento per una rinnovazione del giudizio, è ammesso nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 395 c.p.c.
- **B) OPPOSIZIONE DI TERZO:** diretto alla CCEPS ed rimedio esperibile dal terzo pregiudicato dalla sentenza passata in giudicato. Non ha effetto sospensivo nei confronti della esecutività della decisione
- **C) RICORSO PER CASSAZIONE:**
 - Avverso le decisioni CCEPS è ammesso ricorso alla Corte Cassazione:
 - - sez. unite per difetto di giurisdizione (a norma dell'art. 362 c.p.c.);
 - - sez. semplice per violazione di legge (a norma dell'art. 111 Cost.)
 - La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della decisione della CCEPS

BUON LAVORO

DGRUPS - UFF. III : cceps@sanita.it

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

DGRUPS - UFF: VI: mt.camera@sanita.it

Vigilanza sugli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie